

Introduzione.

L'ambiente, la sua tutela e la sua rilevanza giuridica sono stati a lungo ignorati dalla giurisprudenza internazionale, fino a quando, il grande sviluppo industriale, ha reso necessario attuare misure specifiche al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei soggetti che lo abitano.

Nel gennaio 2022 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge costituzionale che prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; tale legge costituzionale è andata a modificare due articoli della nostra carta costituzionale, rispettivamente:

- l'articolo 9¹, che ora riconosce tra i principi fondamentali anche *"la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge e lo stato disciplinano i modi e le forme di tutela degli animali"*, con il quale si mette in primo piano la figura ambientale in toto, la quale prima non era presente al livello costituzionale.
- l'art. 41², il quale nel regolamentare l'iniziativa economica privata riconosce che questa *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."*;

Prima di focalizzarsi sulla giurisprudenza recente, è doveroso ripercorrere sinteticamente l'evoluzione normativa, seppur molto recente, che ha portato all'emanazione del d.lgs. 152/2006.

A livello internazionale, l'esigenza di mettere a disposizione una disciplina dettagliata sulla gestione dei rifiuti, nasce assieme all'industrializzazione; in un mondo rurale vien

¹ Art. 9 Cost. "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

² Art. 41 Cost. "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali."

da sé che i rifiuti non potevano essere né un problema né un interesse vista la mancanza di fabbriche, di plastica etc.; tale necessità è emersa con lo sviluppo industriale, il quale ha creato ed ha portato nelle vite di tutti un innumerevole quantità di beni durevoli, ma che allo stesso tempo risultano difficili da smaltire e molto inquinanti per l'ambiente.

Un primo accenno di tutela dell'ambiente a livello internazionale si ha soltanto nel 1941 quando, a causa delle attività industriali della fonderia Canadese Trail, tantissimi agricoltori Americani protestarono e si lamentarono dei danneggiamenti che le sostanze inquinanti causavano ai terreni tramite la circolazione dei fumi; in quel caso la questione fu risolta da uno specifico tribunale arbitrario, il quale arrivò alla conclusione che "nessuno Stato ha il diritto di usare le proprie risorse se questo causa danni tangibili allo stato adiacente".

Nonostante questa prima presa di posizione, al fine di avere un piano e degli accordi specifici per la tutela dell'ambiente, ci sarà la necessità di aspettare altri vent'anni, precisamente fino al 1972, data in cui vi fu la storica Conferenza di Stoccolma. Da tale conferenza passò alla storia la frase "abbiamo solo una terra "; si parlò infatti per la prima volta di un piano d'azione volto a contrastare l'inquinamento e la dispersione dei rifiuti. Dalla conferenza di Stoccolma emersero tre concetti fondamentali:

- la necessità di prevenire (si parla per la prima volta di prevenzione cercando di contrastare il problema all'origine piuttosto che risolverlo in seguito) le principali fonti di inquinamento.
- la possibilità di sfruttare al massimo le risorse naturali al fine di garantire le condizioni di vita dei soggetti.
- Si cerca di cooperare tra i vari stati al fine di evitare e prevenire possibili danni derivanti da fattori inquinanti.

I lavori si conclusero con la nascita dell'UNEP³ come ente preposto per l'uso sostenibile delle risorse ambientali, per la tutela dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici. Con l'UNEP si creò per la prima volta un ente autonomo, che aiutò i paesi a stringere convenzioni internazionali sulla tutela dell'ambiente.

³ Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

Dopo la svolta epocale della conferenza di Stoccolma, la quale portò alla realizzazione dell'UNEP, l'ambiente venne sempre messo più al centro e si iniziò finalmente a capire l'importanza e l'unicità del nostro ecosistema; si susseguirono una serie di conferenze, a partire da quella di Rio de Janeiro nel 1992⁴, al protocollo di Kyoto⁵ nel 1997, il vertice di Johannesburg nel 2002⁶, la seconda conferenza di Rio nel 2012⁷ fino ad arrivare all'accordo di Parigi nel 2015⁸.

Per quanto riguarda invece il diritto ambientale dell'Unione Europea, il trattato che la istituiva nel 1957 non prevedeva alcuna competenza comunitaria in materia ambientale la quale arrivò soltanto nel 1987 con l'Atto Unico Europeo. In ogni caso, prima dell'Atto Unico del 1987 a livello europeo vi era comunque un accenno di politica ambientale, sviluppatasi sulla base del Consiglio europeo di Parigi del 1972; proprio a Parigi i vertici dell'unione inserirono tra gli elementi fondamentali l'ambiente dichiarando la necessità di un programma d'azione e di una politica comunitaria in materia ambientale. In tale occasione si svilupparono le basi del diritto ambientale comunitario e vennero gettate le fondamenta dei principi cardine, tuttora presenti, come quello del "chi inquina paga" senza che però venissero ne elaborati né tantomeno codificati.

⁴ La conferenza di Rio de Janeiro del 1992, chiamata anche "summit della terra", è stata la prima conferenza mondiale dei capi di stato sull'ambiente. Da tale conferenza pervengono ventisette principi fondamentali sull'ambiente. Si veda Alessandro Nicoletti, *Ambiente e diritto: storia e nascita del diritto ambientale internazionale*, su www.keeptheplanet.org

⁵ Il Protocollo di Kyoto impegnava i Paesi sottoscrittori (le Parti) ad una riduzione quantitativa delle proprie emissioni di gas ad effetto serra (i gas climalteranti, che riscaldano il clima terrestre) rispetto ai propri livelli di emissione del 1990 (baseline), in percentuale diversa da Stato a Stato

⁶ per discutere lo stato di attuazione delle decisioni prese a Rio e per prendere atto di una serie di nuove esperienze e conoscenze sviluppatesi nel frattempo.

⁷ La seconda conferenza di Rio si basa su due temi principali quali "un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e riduzione della povertà" e "il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile"

⁸ Alla conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale.

L'accordo definisce un piano d'azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C.

I patti concordati sono: 1) mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine; 2) puntare a limitare l'aumento a 1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici; 3) fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più presto possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo procedere successivamente a rapide riduzioni in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate disponibili.

Tornando quindi all'Atto Unico del 1987, ha introdotto un nuovo titolo dal nome "ambiente"; questa introduzione fu la prima base giuridica per una politica ambientale comunitaria con il fine unico di salvaguardare l'ambiente e la salute umana oltre a garantire un uso razionale delle risorse che la natura offre; segnò anche la nascita dei principi comunitari dell'azione preventiva, della riparazione dei danni alla fonte e dell'inquinatore-pagatore (principio del chi inquina paga).

Si passa poi al 1993 con il trattato di Maastricht; in tale trattato il diritto ambientale viene inserito nel preambolo, a conferma dell'importanza che stava acquisendo a livello comunitario la gestione dell'ambiente. In questa occasione vengono spostate le norme in materia ambientale al titolo XVI e ai principi prima citati ne viene aggiunto un quarto: il principio di precauzione.

Nel 1999 con il trattato di Amsterdam viene stabilito l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell'unione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'anno successivo, con la carta dei diritti fondamentali che venne proclamata a Nizza, è stata definita la consacrazione della centralità dei temi ambientali nell'ambito dell'UE prevedendo all'articolo 37 che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"⁹.

L'unione Europea, seppur in maniera tardiva rispetto a quanto sarebbe stato necessario, ha realizzato quelli che sono i principi fondamentali del diritto ambientale quali quello di precauzione, di prevenzione, chi inquina paga, integrazione, informazione partecipazione, sviluppo sostenibile e di bilanciamento. Su questi principi si basa tutto il diritto ambientale comunitario.

Passando all'evoluzione normativa *italiana*, fino ai primi anni sessanta (Legge 13 Luglio 1966 n.615 in tema di inquinamento atmosferico) non vi era nemmeno una norma a tutela dell'ambiente; sarà infatti necessario aspettare fino a metà degli anni 80 per intravedere un cenno di produzione normativa in materia. Fino alla metà degli anni ottanta infatti, l'Italia era nel periodo di massima crescita industriale, e il legislatore non si preoccupò assolutamente di salvaguardare l'ambiente anzi, erano temi che potevano

⁹ Roberto Francesco Iannone, *L'illecito ambientale* – Officina del diritto, Giuffrè Editore, 2018

addirittura costituire un ostacolo allo sviluppo. Chiaro è però, che con il grande aumento industriale vi fu anche un consistente aumento delle controversie dovute all'inquinamento e danno all'ambiente; i giudici infatti, venivano chiamati a pronunciarsi in una materia sulla quale non avevano alcun riferimento normativo; da qui nacque la necessità di creare delle norme che tutelassero l'ambiente e chi ci vive senza avere più la possibilità di rimandare.

Per avere un primo e vero intervento organico in materia di smaltimento di rifiuti, bisognerà attendere fino al d.P.R. 915/1982 il quale ha recepito, seppur in ritardo di diversi anni, la direttiva 75/442/CE assieme alle direttive 78/319/CE sui rifiuti tossici e pericolosi e 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili. Nonostante i tanti difetti, tale decreto costituisce funzione progenitrice del moderno diritto ambientale; andava infatti a coprire per la prima volta in maniera organica le lacune normative presenti, all'interno delle quali si erano instaurate le varie pratiche di abbandono incontrollato e traffico di rifiuti.

Per quanto riguarda la figura del danno ambientale sarà necessario invece attendere il 1986, anno nel quale con la legge 8 luglio 1986, all'articolo 18, veniva per la prima volta tipizzato tale istituto. Tale legge dava in primo luogo attuazione al principio europeo del "chi inquina paga" e inoltre si discostava dalla fattispecie soggettiva prevedendo una responsabilità soltanto soggettiva; tale elemento è fondamentale poiché per la prima volta ci si discosta dalla responsabilità aquiliana ex art. 2043 dando vita ad un sistema non incentrato sui termini generali di ingiustizia ma sulla tipizzazione della lesione.

Nonostante le novità del d.P.R. del 1982 e le integrazioni del 1986, in Italia la situazione era drastica e le norme in materia poco chiare, i testi erano difatti molto limitati e si basavano prevalentemente sulla raccolta dei rifiuti e sulle discariche, piuttosto che alla gestione dei siti e al riutilizzo delle sostanze al fine di prevenire l'inquinamento; si pensi che secondo i dati forniti da ISPRA, alla fine degli anni '90 la gestione dei rifiuti in Italia era talmente tanto inefficace e confusa che la raccolta differenziata si attestava al di sotto del 9% e l'80% dei rifiuti solidi urbani veniva smaltito ancora in discarica.

La vera svolta, sulla quale si sviluppa anche l'attuale D.lgs. 152/2006, fu l'emanazione del d.lgs. 5.2.1997¹⁰ n.22 nominato *"attuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio"*; tale testo fu opera di colui che era il ministro dell'ambiente Edo Ronchi, il quale portò a termine l'ambizioso progetto di codificare il diritto ambientale attuando anche le direttive europee sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi. Il decreto Ronchi fu veramente efficace poiché, nonostante avesse diverse lacune, recepì il principio europeo del chi inquina paga ed era mirato a ridurre la produzione di rifiuti, incentivare il recupero ed il riciclo, aumentare la coscienza ambientale dei cittadini e cercare una collaborazione attiva tra imprese e pubblica amministrazione.

Nonostante l'importanza e la novità del Decreto Ronchi, in Europa il diritto ambientale muove veloce e vi è la necessità di riordinare e elaborare nuovamente il testo normativo in materia; ciò viene fatto con il nuovo Decreto Legislativo 152/2006 relativo alle *"Norme in Materia Ambientale"*, che indica le corrette modalità di gestione del rifiuto al fine di poterlo tracciare ed evitare rischi per l'ambiente e per la salute delle persone; tale decreto si basa sulla legge delega del parlamento, esattamente la L. n. 308 del 2004¹¹.

Il Testo Unico in Materia Ambientale oltre a comprendere le principali norme di regolazione della disciplina ambientale va a regolamentare le procedure per la valutazione ambientale, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. All'interno del T.U.A. di particolare rilievo è la parte quarta, che già nei primi articoli va ad individuare sia il campo di applicazione sia, specialmente, le finalità che si vogliono perseguire con il suo inserimento.

Nonostante i tanti anni di evoluzione normativa e l'entrata in vigore del nuovo testo unico, il legislatore è andato a fornire dei riferimenti all'ambiente senza però dare una definizione generale del termine. A questo proposito vi sono un insieme di più teorie per

¹⁰ Sul tema si veda, *20 anni di Decreto Ronchi: cos'è cambiato nella gestione dei rifiuti?*, su www.miltek.it,

¹¹ Sul tema Stefano Maglia, *Testo Unico Ambientale: cos'è e come si è evoluto?*, su www.tuttoambiente.it, consultato in data 8 novembre 2022

andare a dare una nozione generale; in primis l'art.5 co.1 d.lgs. 152/2006 che va a definire il concetto di impatto ambientale definisce l'ambiente *“come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o di programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”*.

Dopodiché troviamo l'articolo 300¹² d.lgs. 152/2006 che attraverso la definizione di danno ambientale ricava la definizione di ambiente nel seguente modo: *“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”*.

Anche a livello costituzionale soltanto nell'ultimo ventennio si è riconosciuto l'ambiente come bene giuridico per la protezione della salute quale diritto fondamentale dell'individuo nell'interesse della collettività. Nello specifico si fa riferimento ai principi contenuti negli articoli 2, 9 (tutela del paesaggio) e 32¹³ (tutela della salute) della Costituzione con i quali si va a ricavare una tutela oggettiva del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione. In base ai presenti assunti di matrice costituzionale, i giudici si sono espressi definendo l'ambiente come bene immateriale unitario, oggetto meritevole di cura e tutela¹⁴.

¹² L'art. 300 d.lgs. 152/2006 viene considerato come cardine del diritto ambientale poiché enuncia sul piano contenutistico che cosa va inteso per danno all'ambiente.

¹³ Cass. Civ. SS.UU. 06/10/1979 In De Jure – *“L'art. 32 cost., oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute dell'uomo, configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell'individuo e lo protegge in via primaria, incondizionata e assoluta come modo d'essere della persona umana. Il collegamento dell'art. 32 con l'art. 2 cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come vero e proprio diritto all'ambiente salubre che neppure la pubblica amministrazione può sacrificare o comprimere, anche se agisca a tutela specifica della salute pubblica. Da tale configurazione deriva che il diritto alla salute nel suo duplice aspetto è tutelabile giurisdizionalmente davanti al giudice ordinario anche contro la pubblica amministrazione le cui attività lesive devono considerarsi poste in essere in difetto di poteri. (Nel caso di specie, alcuni soggetti avevano proposto di fronte al pretore di Pozzuoli azione di danno temuto nei confronti della cassa del mezzogiorno, che aveva intrapreso la costruzione di un depuratore di rifiuti per disinquinare il Golfo di Napoli.”*

¹⁴ C. Cost. 30/12/1987, n. 641 in De Jure – *“L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.*

In base a queste definizioni di natura costituzionale, i giudici hanno quindi definito l'ambiente come bene immateriale unitario, meritevole di cura e di tutela.

Dalle nuove indicazioni costituzionali ne sono derivate due interpretazioni dottrinali, una pluralista ed una monista; per quanto riguarda l'interpretazione monista, si tenta di associare al concetto di ambiente rilievo giuridico autonomo. La dottrina invece ha preferito la tesi pluralista tramite la quale si va a far riferimento all'ambiente in relazione all'inquinamento e a riguardo il governo del territorio e le attività urbanistiche.

Nonostante la grande mole di approfondimenti e modifiche normative, dare una vera e propria definizione di ambiente è sempre risultato cosa difficile per la giurisprudenza; per ottenere tale definizione ci si sposta infatti nel settore scientifico, precisamente in quello delle scienze ecologiche. Grazie a quella che è stata l'elaborazione dell'ecologia infatti l'ambiente viene ricostruito come *“l'insieme delle condizioni fisico chimiche e biologiche che permette e favorisce la vita degli esseri viventi”*. La tutela dell'ambiente deve quindi essere *“tutela dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati, della biosfera e degli ecosistemi fa parte l'uomo e ne fanno parte ambienti costruiti e strutturati dall'uomo e dagli esseri viventi; l'equilibrio ecologico non è dunque quello di ambienti irrealisticamente naturali ma quello delle situazioni concreto dove l'uomo e gli esseri viventi operano e così come lo hanno nei secoli e nei millenni strutturato”*.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.

Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente.

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.

Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli.

Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.).”

Capitolo primo.

I principi generali in materia di rifiuti.

I principi generali e fondamentali in materia di rifiuti sono contenuti nella parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 intitolato¹⁵ “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”. La collocazione del corpo di norme principale nel testo unico in materia ambientale assieme alle norme che regolamentano le procedure per la valutazione ambientale (parte seconda) la difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche (parte terza), la tutela dell’aria e la riduzione delle immissione in atmosfera evidenzia l’importanza della corretta gestione dei rifiuti per la tutela, conservazione e salubrità dell’ambiente con effetti sulla salute degli esseri umani e di tutti gli esseri viventi ma anche sulla economia e sul benessere generale tant’è vero che l’articolo 177 c.2 d.lgs. 152 2006, espressamente afferma che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. In primis è necessario affrontare la definizione di rifiuti fornita dalla legge. L’articolo 183 c 1 lett. a del d.lgs. 152 2006 come modificato dal d.lgs. 205 2010¹⁶ definisce il rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. Tale definizione ricalca perfettamente quella comunitaria contenuta nell’articolo 3, par. 1 direttiva 2008/98/CE¹⁷

Il titolo primo della parte quarta del codice dell’ambiente è dedicato alla gestione dei rifiuti che, come disciplinato dall’articolo 177 è un’attività di pubblico interesse.

È opportuno chiarire, prima di inoltrarsi nella materia, la definizione di rifiuto contenuta nell’articolo 183, definito come “*qualsiasi oggetto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*”.

¹⁵ Sul tema si veda “*Il Quadro Normativo in materia di rifiuti*”, su www.cial.it

¹⁶ Disposizione di attuazione direttiva 2008/98 CE del parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta ufficiale gazz. Uff. n.288 del 10/12/2010 – s.o. n.269 in vigore al 25 dicembre 2010.

¹⁷ Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” pubblicata su gazz. Uff. dell’unione europea n. L312 del 22 novembre 2008

Nella definizione, rilevano due concetti principali quali il disfarsi e l'obbligo di disfarsi, che vanno a differenziare non di poco la condotta:

- per quanto riguarda il disfarsi si fa riferimento alla definizione della commissione CE del 1995: *“Il termine disfarsi deve essere interpretato in senso molto ampio alla luce della finalità delle direttive europee che mirano a tutelare la salute umana e l'ambiente; è infatti rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa, indipendentemente se lo fa attraverso lo smaltimento o il recupero.”*.
- Per quanto riguarda invece l'obbligo di disfarsi, rileva una circolare del ministero dell'ambiente del 28 giugno 1999 il quale ha ad oggetto i chiarimenti interpretativi in materia di rifiuto. Secondo il ministero ricorre quello che è l'obbligo di disfarsi *“quando la destinazione di un oggetto o di una sostanza è imposto direttamente dalla legge.”*
- La norma individua anche la volontà di disfarsi, di conseguenza viene in gioco quello che è il fattore psicologico del soggetto e quindi la valutazione dovrà essere effettuata secondo gli indicatori tipici del tentativo (art. 56 c.p.) e di conseguenza come *“atti idonei diretti in modo inequivoco a disfarsi di una sostanza o di un oggetto”*.

Riguardo alla definizione di rifiuto in sé, la giurisprudenza recente ha avuto un sostanziale cambio di rotta; prima infatti la cassazione si era espressa dicendo che la definizione andava fornita *“tenendo presente tanto il criterio soggettivo della volontà di disfarsi della sostanza e dell'oggetto, ma anche e prevalentemente del risvolto oggettivo e cioè della destinazione naturale della res all'abbandono senza che l'eventuale realizzazione abbia alcuna rilevanza”*.

Ora, al contrario, ci si è spostati su una nozione prettamente oggettiva quale *“in conformità alla giurisprudenza della corte di giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precisazione e prevenzione”*¹⁸ la qualificazione di un rifiuto di cui l'agente si disfa si

¹⁸ Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 2234

sostanza *“in dati obiettivi connaturati la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali”*¹⁹.

Concludendo, quella che sarà la definizione di rifiuto deve essere *“improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale dell’abbandono non rilevando l’eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell’oggetto”*²⁰.

1.1) L’ordine dei criteri di cui all’art. 179 T.U. n. 152/2006.

Alla definizione di attività di pubblico interesse della gestione dei rifiuti segue una rigida procedimentalizzazione dell’attività di raccolta, trasporto, trattamento e se del caso smaltimento. Lo smaltimento è infatti solo l’ultima residuale ipotesi considerata dalla normativa nazionale ed ancor prima dalla normativa europea prediligendosi in modo assoluto, il riutilizzo ed il riciclo. Il trasporto del rifiuto in discarica non comporta alcuna valorizzazione della materia rifiuti, anzi, può essere fonte di contaminazioni per l’ambiente mentre l’articolo 177 del d.lgs. 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti non debba produrre inquinamento, non possa recare danno alla salute, all’ambiente o al paesaggio.

L’articolo 179 del t.u. 152/2006, da un ordine a quelli che sono i criteri generali della gestione dei rifiuti; tale articolo va a stabilire, come indicato nel secondo comma²¹, un ordine di priorità al fine di andare a costituire la migliore opzione ambientale.

¹⁹ Cass. Pen. Sez. III, Sent. N. 19206 del 16 marzo 2017

²⁰ Cass. Pen. Sez. III, Sent. N. 19125 del 9 aprile 2001

²¹ D.lgs 152/2006 Art. 179 c.1-2

“La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.